



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste

Il Procuratore f.f., letto il D.L. n. 11 dd. 8 marzo 2020;

ritenuto di dover provvedere da subito, pur se in via del tutto provvisoria, ad adottare misure funzionali a "evitare assembramenti all'interno dell'ufficio e contatti ravvicinati tra le persone";

in attesa, quindi, di "sentire l'autorità sanitaria regionale", ed altresì, al fine di stimolare osservazioni aut proposte da parte di tutti gli interessati (PM, amm.vi, avv.ti, etc.)

preso atto che fino al 22 marzo le udienze non si terranno, il che in concreto elide l'urgenza di molte della attività preordinate o connesse;

ritenuto di dover coniugare da un lato la tutela di ciascuno dal possibile contagio, dall'altro l'esercizio dei diritti dei cittadini, nonché la funzionalità dell'Ufficio (che, per es., deve continuare ad introitare le CNR);

letto il verbale della riunione tenutasi ieri in Corte di appello;

valutata la possibilità di disporre con provvedimento a parte che le CNR pervengano solo a mezzo PEC, ma di dover prima supplire alla carenza di carta;

rimandato ogni approfondimento sulla portata esatta della frase dell'art. 1 co. 2 D.L. 11/20: "sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei provvedimenti indicati al comma 1", nel senso che la sospensione potrebbe riguardare i soli procedimenti chiamati in udienza tra il 9 ed il 22 marzo, oppure, invece, tutti i procedimenti pendenti, anche in fase di indagine ed a prescindere dalle udienze (così reputa il Procuratore di Napoli);

DISPONE

ogni atto, istanza, etc., indirizzato alla Procura della Repubblica deve transitare dall'Ufficio ricezione atti;

restano perciò preclusi, ed anzi vietati, gli accessi ad altri uffici: alla segreteria unica, all'Ufficio esecuzioni, agli addetti alle liquidazioni, all'Ufficio udienze, agli addetti al 415 bis c.p.p. (Polizia locale); questi uffici, che non erogano servizi urgenti (salvo tanto comprovate quanto eccezionali urgenze, che verranno valutate caso per caso dal Procuratore), ed in generale tutti gli uffici diversi dalla ricezione atti, **sono chiusi al pubblico per i prossimi 3 gg.** e fino a nuova disposizione, che verrà adottata quanto prima dal Procuratore; il che comporta che eventuali istanze (per es., richieste di liquidazione) vanno indirizzate alla ricezione atti

TS, 10 marzo 2020

Il Procuratore della Repubblica f.f.
dr. Federico FREZZA